



Sintesi su Ipotesi Accordo CCNL LAPIDEI Industria – 3 maggio 2013

Firmata l'ipotesi di accordo del CCNL Lapidei e materiali estrattivi Industria, in data 3 Maggio 2013, le Segreterie nazionali esprimono giudizio positivo sull'intesa raggiunta, in questo momento di crisi e di difficoltà economica generale.

Nel testo dell'accordo si evidenziano i seguenti temi innovativi:

1) -Parte normativa

Sono stati armonizzati e regolati diversi istituti contrattuali:

➤ **revisione dell'accordo sull'apprendistato professionalizzante:**

- migliorate le parti inerenti il periodo di prova, la percentuale di apprendisti da confermare per procedere a ulteriori assunzioni;
- possibilità di avviare percorsi di apprendistato a partire dal livello D (esclusione dei livelli F ed E);
- regolamentazione del periodo di formazione in 18 mesi per qualifica finale D e 36 mesi per tutti i livelli superiori;
- revisione dei livelli retributivi:
 - 1 livello sotto per qualifica finale D;
 - 2 livelli sotto per qualifica finale dalla C in su nella prima parte, 1 livello sotto per la parte rimanente, ad esclusione degli ultimi sei mesi per i quali la retribuzione sarà quella della categoria di uscita al **100%**;
- l'eventuale premio di risultato è incrementato dal **50% al 90%** di quanto previsto per il lavoratore di analogo livello;
- equiparazione dei trattamenti di malattia e infortunio a quelli della categoria di appartenenza;
- le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio dovranno superare i **45** giorni (complessivi) e non più **30**, per determinare l'allungamento del periodo formativo;
- il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio;
- la formazione professionalizzante non sarà inferiore a **80 ore** annue, comprensive della formazione teorica; per quanto concerne la formazione sulla sicurezza sul lavoro il monte ore dedicato arriverà fino a **40 ore** nel periodo;

➤ **disciplina del contratto a tempo determinato:**

- regolamentazione delle assunzioni con "causale" e "senza causale";
- ridefinizione di un unico limite percentuale di assunzioni a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, nella misura massima del **25%** sul totale degli occupati a tempo indeterminato, comprensiva della percentuale prevista per legge per le assunzioni "acausali" (**6%**);
- definite le deleghe ai livelli decentrati della contrattazione, territoriale o aziendale, per l'individuazione dei casi in cui prolungare la durata temporale dei contratti "acausali" e la riduzione dei tempi di intervallo nella successione di contratti a termine;
- ai fini del computo del periodo massimo dei **36 mesi** di lavoro, si cumulano tutti i periodi di rapporti di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato;
- la stipula di un ulteriore contratto, alla scadenza dei **36 mesi**, presso la Direzione territoriale del Lavoro, non potrà avere una durata massima superiore a **4 mesi**, anziché **8** come previsto dalla legge.

➤ **disciplina della somministrazione di lavoro:**

- uniformati i limiti percentuali di assunzioni in somministrazione a tempo determinato e con contratto a tempo determinato nella misura massima del 25%;
- recepimento della possibilità di assumere senza causale nei limiti già stabiliti per il contratto a tempo determinato;
- la contrattazione territoriale o aziendale potrà individuare processi organizzativi utili ad allungare la durata massima del contratto di somministrazione "acausale" fino a **36 mesi**;

- o ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, si cumulano tutti i periodi di rapporti di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato;
 - o divieto di attivare contratti di somministrazione per le mansioni previste dal livello F (esiguo contenuto professionale);
 - o premio di risultato riconosciuto ai lavoratori somministrati a tempo determinato in proporzione al periodo di missione lavorato nell'anno di riferimento.
- **disciplina del contratto a tempo parziale:**
- o confermata la possibilità per il lavoratore di farsi assistere nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
 - o ratificato il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa) per:
 - i lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa;
 - patologie oncologiche riguardanti il coniuge, il figlio o i genitori;
 - assistenza a una persona convivente con totale o permanente inabilità lavorativa di cui alla legge n. 104/1992;
 - il caso di lavoratore o lavoratrice con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap di cui alla legge n. 104/1992.
- **nuove modalità di convalida delle dimissioni:**
- o è stato recepito l'Accordo Interconfederale 3 agosto 2012 sulla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali;
 - o responsabilità sociale d'impresa: è stato migliorato l'articolato contrattuale, anche in relazione ai compiti del **CPNL** ;
- **comitato paritetico nazionale lapideo:**
- o sarà istituito il nuovo comitato nazionale per il settore lapideo, CPNL, che darà continuità a quanto già attuato con il ccnl del 2008;
- **lavoro di posa in opera negli appalti:**
- o nel rispetto di quanto previsto nei capitolati d'appalto, il vigente ccnl sarà applicato ai "posatori" solo se la posa costituisce una delle fasi di lavorazione dell'opera.

2) Parte economica

- È stato rinnovato in questo momento difficile grazie prima di tutto alla tenuta unitaria dei sindacati al tavolo contrattuale.
- È stato ottenuto un aumento salariale soddisfacente, di **€ 130** al parametro 136 **valore "contrattuale" € 3.393**

➤ L'aumento di 130 euro al parametro 136 livello "C" è così distribuito:

- **€ 50 dal 1° aprile 2013**
- **€ 40 dal 1° aprile 2014**
- **€ 40 dal 1° aprile 2015**

➤ **Welfare contrattuale di settore**

Abbiamo ottenuto un aumento del contributo per la previdenza complementare. L'aumento "a regime" del contributo a carico del datore di lavoro per gli iscritti a Fondo Arco è dello **0,30%**, che passa, nei tre anni di vigenza contrattuale, dall'attuale quota dell'**1,30%** a **1,60%** così distribuiti:

- **0,10% 1° aprile 2013**
- **0,10% 1° aprile 2014**
- **0,10% 1° aprile 2015**

Partirà la Sanità integrativa per il settore: **dal 1 ottobre 2013** le aziende verseranno un contributo obbligatorio totalmente a carico della impresa, di **5€**, per tutti i dipendenti in forza. Dal **1° gennaio 2015** incrementato a **8€**. Entro il 30 settembre 2013 sarà individuato il Fondo che fornirà le prestazioni sanitarie integrative.